



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

CIG. Z5A24B78DE

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI GARANZIA DELLA QUALITA' DELLA FONDAZIONE G. GIGLIO DI CEFALU'

TRA

La **Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù**, P.I. 05205490823 in persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Albano, domiciliato per la carica presso l'Azienda medesima

E

Lo "Studio di Radioprotezione ed Informatica Guarino Guarino", di seguito "Studio", rappresentato dal Dott. Antonio Guarino, P.IVA 02596700829 con sede in Salvatore Bono, 8 90143 – Palermo.

PREMESSO

- che è obbligatorio far fronte agli adempimenti di cui alla Legge 187/2000, ed in particolare alle attività previste nell'ambito del programma di garanzia della qualità delle apparecchiature radiologiche e di Medicina Nucleare, come meglio specificato di seguito;
- che è obbligatorio individuare e nominare un Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica per gli adempimenti di cui al D.M. 02/08/1991;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto appresso da far parte integrante in un unico ed inscindibile contesto con la narrativa che precede.

I OGGETTO

I.a ATTIVITÀ

La presente convenzione ha per oggetto:

- 1) la gestione del servizio di Fisica Medica di cui alla Legge 187/2000 ed in particolare:



- 2



previsto dalle Linee Guida per l'applicazione delle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci;

2) l'attività di Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare:

- D.M. 02 agosto 1991 (allegati) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 03 agosto 1993 (Ministero della Sanità);
- D.P.R. 542/1994
- D.A. 13 aprile 1999 (Assessorato della Sanità, Regione Siciliana);
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81.

I.b APPARECCHIATURE

Le attività di cui al punto I.a saranno effettuate sulle apparecchiature di cui all'elenco allegato (all. A) e sull'impianto di Risonanza Magnetica.

Gli strumenti utilizzati per le misure dovranno essere comunicati alla Direzione e periodicamente sottoposti a taratura e a verifica di riproducibilità da parte degli enti competenti e dovrà darne evidenza alla Direzione stessa.

II COMPENSI

Lo Studio accetta quale compenso onnicomprensivo per lo svolgimento delle attività di cui al punto I l'importo di € 35.000,00, oltre Iva ed oneri di legge, che verrà versato in quote trimestrali di € 8.750,00 cadauna, compenso comprensivo di interventi e prestazioni che dovessero eccedere quelli ordinari.

IV MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INCARICHI

Lo Studio dovrà svolgere le attività professionali inerenti al contenuto della presente Convenzione nel rispetto dei corretti standard professionali, con particolare riguardo al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza.

Lo Studio è in possesso dei mezzi e del personale necessari a far fronte all'incarico conferito con la presente Convenzione.

Le attività di cui al punto I.a.1, "*gestione del servizio di Fisica Medica di cui alla Legge 187/2000*" verranno svolte da personale qualificato ed in possesso dei necessari requisiti di legge, il cui nominativo verrà comunicato successivamente alla stipula del presente accordo.



Le attività di cui al punto I.a.2 *“Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia”*, verranno svolte da e sotto la responsabilità dell'Ing. Pietro Guarino.

Successivamente alla stipula del presente accordo, i professionisti responsabili ai sensi di legge delle attività di cui al punto I.a, sottoscriveranno, per accettazione, il formale provvedimento di nomina.

Il Professionista dovrà rendere conto dell'attività svolta ogni qual volta ciò gli sia richiesto o si renda necessario per la corretta esecuzione dell'incarico.

V

LEGGE APPLICABILE – TUTELA DEI DATI PERSONALI

La presente Convenzione è soggetta alla legge italiana.

Poiché le prestazioni previste nella presente Convenzione potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le parti effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto della presente Convenzione, in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, lo Studio dichiara di avere ricevuto l'informativa, in allegato, prevista dall'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/16 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il **“Codice Privacy”**).

In proposito si da atto che il D.P.O. della Fondazione è l'Ing. Giuseppe Franco, al quale si potrà fare direttamente riferimento.

VI

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà la durata di un anno decorrente dalla data del 10/02/2018 e, pertanto, avrà scadenza in data 09/02/2019.

È concessa comunque facoltà alle parti di recedere dal presente contratto, con preavviso di mesi tre.

VII

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Con cadenza trimestrale, lo Studio provvederà all'invio della fattura, completa in ogni sua parte e con i riferimenti specifici ai criteri di cui alla presente Convenzione.



DICHIARAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Cefalù, lì

Per la Fondazione
Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

Studio di Radioprotezione ed Informatica
Guarino Guarino
 Via. S. Bono, 8 - Palermo
 C.F./P.Iva 02596700829
L'Amministratore Responsabile
Dr. Antonio Guarino